

TRIBUNALE DI ENNA

L'art. 569, 4° com., c.p.c., così come modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, dispone che: "il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

Ai sensi dell'art. 4, 5° com., d.l. n. 59/2016, le modalità telematiche devono ritenersi obbligatorie per le vendite forzate di beni immobili disposte dal Giudice dell'esecuzione (ovvero dal Giudice delegato) dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis d.l. n. 59/2016.

In data 10 gennaio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. Sezione Generale n. 7 del 10 gennaio 2018) il D.M. Giustizia (decreto 5 dicembre 2017), che ha accertato la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche.

Per effetto di tale pubblicazione, le vendite telematiche sono divenute obbligatorie a decorrere dall'11 aprile 2018.



Ciò premesso, si pregano tutti i professionisti che collaborano con la Sezione Civile del Tribunale di Enna in qualità di Curatori, di Commissari Giudiziali, di Liquidatori Giudiziali e di Professionisti Delegati alle Vendite di attenersi alle seguenti direttive operative:

- 1) nelle procedure esecutive, i professionisti delegati procederanno alla vendita con modalità telematiche unicamente con riferimento alle ordinanze ex artt. 569 o 591 c.p.c. depositate dall'11.04.2018 in poi in conformità alle istruzioni dettate con tali ordinanze dai Giudici delle Esecuzioni.
- 2) per quanto riguarda, invece, le ordinanze ex artt. 569 o 591 c.p.c. depositate prima di quella data, siccome la revoca e la conseguente emissione di nuove ordinanze di vendita potrebbero pregiudicare il sollecito svolgimento della procedura, i professionisti delegati, fermi restando i sopravvenuti adempimenti pubblicitari, daranno corso a tutte le attività delegate sino al loro esaurimento nel rispetto delle modalità anteriormente fissate dai Giudici delle esecuzioni;
- 3) per le eventuali ordinanze di vendita depositate successivamente al 10 aprile 2018 ma rese ai sensi dell'art. 569 4° comma c.p.c. per le quali già sia stata fissata la data della vendita, poiché anche in tal caso la revoca e quindi l'emissione di nuove ordinanze di vendita potrebbe pregiudicare il sollecito svolgimento del procedimento, i professionisti delegati e le parti, fermi gli adempimenti pubblicitari nelle modalità

previste oggi dalla legge, daranno corso a tutte le attività sino al loro esaurimento nel rispetto delle modalità anteriormente fissate dai Giudici delle esecuzioni;

- 4) quando verrà disposta la vendita telematica, la scelta del relativo gestore sarà compiuta dai Giudici delle Esecuzioni con l'ordinanza ex artt. 569 o 591 c.p.c.;
- 5) ciascun professionista delegato provvederà alla redazione dell'avviso di vendita in conformità al modello disponibile presso la cancelleria esecuzioni immobiliari e qui allegato in copia.
- 6) Nelle procedure fallimentari, si seguiranno, al fine di rendere omogenee le modalità di vendita nei procedimenti esecutivi e in quelli fallimentari, i medesimi criteri;
- 7) di conseguenza, tenuto conto del dato che il primo comma dell'art. 107 L.F. contempla modalità di vendita deformalizzate/atipiche e al cpv. modalità secondo le norme del codice di rito, l'obbligatorietà per le vendite immobiliari nei fallimenti troverà applicazione soltanto per le vendite disposte ai sensi dell'art. 107, 2° com., L.F. con ordinanze depositate dall'11.04.2018 in poi; qualora, nei predetti casi, alla data dell'11.04.2018 sia stato già predisposto il programma di liquidazione, ivi contemplandosi la vendita con le forme del c.p.c., ma con modalità non telematiche, il curatore provvederà a chiedere l'autorizzazione a modificare il programma di liquidazione già approvato in parte qua,

prevedendo, appunto, ex novo la vendita telematica e predisponendo poi la bozza di ordinanza secondo il nuovo modello per le vendite telematiche;

8) sarà ancora possibile effettuare la vendita disciplinata dall'art. 107, 1° com., L.F., ossia con modalità deformalizzate non telematiche; qualora, però, si vogliano applicare comunque, anche per quest'ultima vendita, le forme telematiche, essendo possibile far rientrare le modalità telematiche nella sfera delle modalità deformalizzate/atipiche, occorrerà informarne, tuttavia, le modalità attuative alla specifiche tecniche previste per le altre vendite telematiche obbligatorie.

Si manda alla Cancelleria di comunicare questo provvedimento a tutti gli interessati ed in particolare ai professionisti delegati, ai creditori di tutte le procedure, all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed all'Ordine dei Notai, unitamente al modello di avviso di vendita telematica asincrona.

Enna, 14.12.2018.

I giudici onorari delle esecuzioni immobiliari

dott. Nunzio Noto

dott.ssa Evelia Tricani

Segretario
Cancelleria

14/12/2018
ASTE GIUDIZIARIE.it